



Comune di Limana

Provincia di Belluno

Via Roma, 90 – 32020 Limana

☎ 0437/966111 - PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net

P.I. 00086680253 COD. UNIVOCO: UF9CWD

REGOLAMENTO DEI COMITATI FRAZIONALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 28.07.2026

Servizio Amministrativo Ufficio Commercio e Turismo tel. 0437.966124

mail: commercio@comune.limana.bl.it

Le informazioni previste dagli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in relazione ai dati raccolti dal Comune direttamente dagli interessati sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Comune di Limana al seguente link <https://www.comune.limana.bl.it/it/page/97922>

X:\GRAZIELLA\Sindaco\Frazioni\2026 Regolamento\All.sub 2) Modifiche al Regolamento.doc

Sommario

TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI	3
Art.1 – Disposizioni generali	3
Art.2 – Denominazione e territorio	3
Art.3 – Funzioni	3
Art.4 – Prerogative	4
Art.5 – Fondo	4
TITOLO SECONDO – GLI ORGANI	4
Art.6 – Organi	4
Art.7 – L’Assemblea Generale	4
Art.8 – Funzionamento dell’Assemblea Generale	5
Art.9 – Il Consiglio	5
Art.10 – Funzionamento del Consiglio	5
Art.11 – Decadenza del Consiglio	6
Art.12 – Elezioni	6
Art.13 – Il Presidente (Capofrazione)	6
TITOLO TERZO – SISTEMA ELETTORALE	7
Art.14 – Elettorado attivo	7
Art.15 – Elettorado passivo	7
Art.16 – Votazioni	7
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI	7
Art.17 – Pubblicità	7
Art.18 – Entrata in vigore	7
Art.19 – Norme di rinvio	7

TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Disposizioni generali

1. Il Comune di Limana, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto, promuove la costituzione e la libera elezione dei "Comitati Frazionali" intesi quali organismi di partecipazione popolare, privi di autonomia patrimoniale, che rappresentano le esigenze della popolazione locale. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni e le prerogative dei Comuni Frazionali.
2. I Comuni operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera dell'autonomia dei Comuni stessi, nel rispetto del principio sancito dall'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana e delle norme del Codice civile. A tale scopo i Comuni Frazionali possono prevedere ulteriori norme relative al proprio funzionamento.

Art.2 - Denominazione e territorio

1. L'art. 9 dello Statuto comunale prevede che agli abitanti delle Frazioni siano assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Il presente Regolamento prevede l'istituzione dei seguenti Comuni Frazionali:
 - a. Limana capoluogo - ex Dussoi
 - b. Limana capoluogo – Sampo
 - c. Canè
 - d. Ricomes, Malves, Centore, Riva Scura (frazione di Centore)
 - e. Ceresera
 - f. Cesa
 - g. Giaon
 - h. La Cal, Mane e Praloran
 - i. Polentes
 - j. Triches, Muiere (frazione di Triches)
 - k. Valmorel, Cros, Navenze e Last (frazione di Valmorel)
 - l. Navasa, Coi di Navasa
 - m. Pieve di Limana
 - n. Villa
 - o. Quartiere Europa
3. Laddove deliberato dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea del Comitato, possono avvenire fusioni tra Comuni contermini. Eventuali scissioni, ancorché debbano essere comunque deliberate dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea, dovranno essere autorizzate da apposita delibera del Consiglio Comunale.

Art.3 - Funzioni

1. I Comuni Frazionali sono organismi apartitici, senza scopo di lucro, non svolgono attività commerciali, fondati unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei Cittadini residenti, ai quali l'Amministrazione comunale riconosce il ruolo primario di promuovere la partecipazione democratica dei Cittadini.
2. Essi svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:
 - a. la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune attraverso il Consiglio dei Comuni Frazionali, composto dai Presidenti dei Comuni (Capifrazione);
 - b. l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita delle Frazioni;
 - c. la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;

- d. l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei Cittadini alla vita pubblica;
- e. la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le Associazioni operanti sul territorio comunale e con l'Amministrazione;
- f. la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- g. la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente;
- h. la promozione della socializzazione compresa l'integrazione dei cittadini stranieri in regola con le norme sull'immigrazione.

Art. 4 – Prerogative

1. I Comitati di Frazione hanno:

- a. diritto ad essere preventivamente informati sugli atti a valenza generale attinenti la formazione dei bilanci comunali di previsione e consuntivo, la pianificazione urbanistica e della rete commerciale, la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
 - b. diritto ad ottenere motivata risposta alle proposte e/o richieste presentate alla Amministrazione comunale entro trenta (30) giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente;
 - c. priorità nell'assegnazione di locali comunali eventualmente disponibili nell'ambito territoriale di competenza e la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili, di ottenere la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle proprie attività.
2. I Presidenti o loro delegati sono invitati con diritto di parola alle Commissioni consiliari quando vengono trattati argomenti che interessano la singola Frazione attinenti alle problematiche del territorio, della viabilità, dei rifiuti e dell'inquinamento, dei parcheggi, delle aree verdi, delle manifestazioni culturali e tradizionali popolari.

Art.5 - Fondo

1. Il Comune può prevedere in appositi capitoli di bilancio un fondo da destinare ai Comitati Frazionali per favorire e promuovere le attività di cui all'art 3. Il Consiglio delle Frazioni ha il compito di programmare annualmente l'utilizzo del fondo stesso per l'espletamento delle attività dei Comitati Frazionali.

TITOLO SECONDO – GLI ORGANI

Art.6 – Organi

- 1. Sono organi dei Comitati Frazionali:
 - a. l'Assemblea Generale
 - b. il Consiglio della Frazione
 - c. il Presidente del Consiglio (Capofrazione).
- 2. Essi hanno sede nel territorio della Frazione.
- 3. Tutte le cariche assunte nell'ambito degli organi dei Comitati non danno luogo ad alcun compenso.

Art.7 - L'Assemblea Generale

- 1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini residenti nella Frazione, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente residenti nella Frazione.
- 2. L'Assemblea Generale ha funzioni di indirizzo dell'attività del Consiglio e ne approva il programma annuale. È convocata dal Presidente (o in mancanza dal Sindaco) almeno una volta

l'anno ed ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o, per iscritto, almeno 10 residenti della Frazione. La richiesta presentata dai residenti deve essere completa di nome, cognome, indirizzo.

3. In occasione di riunioni di particolare rilevanza dell'Assemblea, può essere richiesta la presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali, a discrezione comunque dei Comitati di Frazione.

4. Della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere data notizia ai cittadini con idonei mezzi, almeno cinque giorni prima della data prevista.

Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea Generale

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
2. Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
3. Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.
4. Le votazioni sono palesi, salvo quando si precede alla elezione dei componenti del Consiglio o per diversa espressa decisione della maggioranza dei presenti.

Art.9 – Il Consiglio

1. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea con le modalità di seguito indicate ed è composto da un minimo di 3 membri. In attuazione delle norme in materia di incompatibilità degli amministratori locali, non possono fare parte del Consiglio coloro che ricoprono cariche all'interno degli organi di governo del Comune di Limana
Il Consiglio assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio.
2. L'iniziativa della convocazione del Consiglio, per le riunioni successive a quella relativa all'elezione del Presidente, spetta:
 - a. al Presidente del Consiglio;
 - b. ad almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Art.10 – Funzionamento del Consiglio

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è formulato dal Presidente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicategli dai richiedenti.
2. L'invito alle riunioni, completo dell'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e deve essere consegnato o fatto pervenire ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni.
3. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando ne sussistano rilevanti motivi. In tal caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti del Consiglio almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del Vice Presidente; in prima e in seconda convocazione è rispettivamente necessaria la presenza della metà o di un terzo degli altri componenti del Consiglio.
Alle sedute del Consiglio possono essere invitati, con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori.
Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

5. Le votazioni sono palesi, salvo quando si tratta di eleggere il Presidente, il Vice presidente o di nominare il segretario e il tesoriere o per diversa espressa decisione della maggioranza dei presenti.
6. I processi verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Consiglio, nominato all'interno dei componenti del Consiglio stesso.
7. Il Tesoriere è nominato all'interno dei componenti del Consiglio.
8. Il Consiglio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di proclamazione dei candidati eletti ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 11 – Decadenza del Consiglio

1. Il Consiglio decade nel caso in cui, per qualsiasi causa, il numero dei componenti si sia ridotto della metà, arrotondata alla unità superiore; in tal caso il Sindaco invita i residenti della Frazione, entro 30 giorni dall'acquisizione della notizia, ad attivarsi per la convocazione dell'Assemblea ai sensi secondo quanto previsto dall'art.7 del presente Regolamento.
2. I firmatari della richiesta di convocazione indicano un Presidente provvisorio incaricato di eseguire le volontà dell'Assemblea stessa e gli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle elezioni. Qualora entro 30 giorni dal suddetto invito l'Assemblea non risulti convocata, il Sindaco convoca e presiede, anche tramite un delegato, l'Assemblea che, come primo adempimento, elegge un Presidente provvisorio incaricato di eseguire le volontà dell'Assemblea stessa e gli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle elezioni.

Articolo 12 - Elezioni

1. Il Consiglio Frazionale e il Presidente vengono rinnovati tramite elezione ogni 5 anni.

Art.13 - Il Presidente (Capofrazione)

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a. rappresenta il Consiglio della Frazione;
 - b. convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea Generale;
 - c. tutela le prerogative dei componenti del Consiglio garantendone l'esercizio delle funzioni;
 - d. adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
 - e. cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Consigli degli altri Comitati;
 - f. entro il mese di ottobre di ogni anno il presidente comunica all'amministrazione comunale il fabbisogno e i programmi della Frazione per l'anno successivo.
2. Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.
3. Il Presidente è, inoltre, assistito dal Segretario, che ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea Generale, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.
4. Il Presidente, eletto con le procedure di cui ai successivi articoli, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
5. In caso di dimissioni volontarie o decadenza per altri motivi del Presidente in carica si provvede alla nomina di un nuovo Presidente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Il consiglio può eleggere un nuovo presidente tra i componenti del Consiglio stesso, oppure convocare una nuova assemblea per la elezione del nuovo Consiglio. Sino alla nomina del nuovo presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
6. Non può essere eletto Presidente colui che ricopra cariche all'interno degli organi di governo del Comune di Limana.
7. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Presidente.

TITOLO TERZO – SISTEMA ELETTORALE

Art.14 - Elettorato attivo

1. Sono elettori tutti i cittadini residenti nella Frazione che compiono il sedicesimo anno di età il primo giorno fissato per le elezioni, compresi i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente residenti nella Frazione, e che non siano cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223 (solo per maggiorenni).

Articolo 15 - Elettorato passivo

Sono eleggibili nel Consiglio tutti i cittadini di cui al precedente articolo fatto salvo quanto previsto dall'art.9, comma I, in attuazione delle norme in materia di incompatibilità degli amministratori del Comune di Limana., nessuno può essere eletto in più di un Consiglio.

Art.16 – Votazioni

1. Il giorno delle votazioni, l'Assemblea indica almeno tre elettori maggiorenni che saranno chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente e di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale.
2. Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio.
3. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto.
4. E' consentita l'espressione di una sola preferenza.
5. Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura del seggio.
6. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero massimo di 25 componenti il Consiglio. A parità di voti prevale l'anzianità.
7. Il Presidente è eletto dal Consiglio stesso scegliendo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano d'età. In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto, è eletto Presidente il membro che segue immediatamente nel numero di voti ottenuti.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI

Art.17 - Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Limana ed è inoltre reso disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Commercio e Turismo.

Art.18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Art.19 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle Leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.